



Il Sindaco

CITTÀ DI GIOVINAZZO  
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Prot. n. 2944

ORDINANZA N. 8 DEL 10 FEB. 2021

IL SINDACO

Oggetto: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

PREMESSO che nel Paese è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'epidemia infettiva da Coronavirus denominata Covid-19, per la quale il Governo Italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio.

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;


VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020 n.125 che prorogava, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto - legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.»

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021 contenente ulteriori misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da COVID-19, che si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.

PRESO ATTO che, tra i vari provvedimenti emergenziali adottati, il DPCM 24 ottobre 2020 prevedeva, tra l'altro, che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) erano consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 16 gennaio 2021, n. 12, con



la quale sono state applicate, tra l'altro, alla Regione Puglia, le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza sindacale n. 5 del 20 gennaio 2021 con cui, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e richiamata l'ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021 con cui si prevedeva per la Puglia l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 DPCM del 14 gennaio 2021 in quanto territorio caratterizzato da livello di rischio alto in ragione di quanto previsto con il citato DPCM 24 ottobre 2020, si disponeva, tra l'altro:

1. L'obbligo di chiusura dalle ore 18,00 e fino alle ore 05.00 per tutti i giorni della settimana, dei cosiddetti distributori automatici H24, liberamente accessibili a tutti e senza alcuna forma di controllo, attesa l'assenza di un gestore o di personale delegato al controllo.
2. Di dare atto che le previsioni del presente provvedimento potranno essere modificate e integrate in relazione all'andamento dell'emergenza epidemiologica e saranno disapplicate ove confliggenti con nuove e superiori prescrizioni nazionali o regionali

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 29 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Puglia, Sicilia, Umbria e per la Provincia autonoma di Bolzano» con la quale per la Regione Puglia sono state reiterate le misure di cui alla predetta ordinanza 16 gennaio 2021.

Vista da ultimo l'ordinanza del Ministro della Salute del 9 gennaio 2021 per cui, in ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla rettifica dei dati relativi alla settimana 25/31 gennaio 2021, come certificati dalla Cabina di regia, si è verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova classificazione della Regione Puglia nella c.d. zona gialla;

RITENUTO pertanto opportuno procedere per le ragioni sopra evidenziate, con decorrenza immediata e fino a nuovo provvedimento in merito la revoca dell'ordinanza n 5/2021 con cui si disponeva l'obbligo di chiusura dalle ore 18,00 e fino alle ore 05.00 per tutti i giorni della settimana, dei cosiddetti distributori automatici H24, liberamente accessibili a tutti e senza alcuna forma di controllo

Preso atto delle risultanze della Riunione del COC tenutasi in data 12 febbraio 2021

VISTO l'art. 50/5 comma del d. Lgs. 267/2000;

#### ORDINA

per le ragioni sopra evidenziate, con decorrenza immediata e fino a nuovo provvedimento in merito:

- 1) la revoca dell'ordinanza n 5/2021 con cui si disponeva l'obbligo di chiusura dalle ore 18,00 e fino alle ore 05.00 per tutti i giorni della settimana stabilendo, di conseguenza, la riapertura degli stessi sino alle ore 22,00, fermo restando il necessario rispetto di tutte le misure di contenimento della pandemia da COVID 19 previste dalla normativa vigente

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the number '170' at the top and some illegible text below. The signature is a stylized, cursive script.

- 2) di dare atto che le previsioni del presente provvedimento potranno essere modificate e/o integrate in relazione all'andamento dell'emergenza epidemiologica e saranno disapplicate ove confliggenti con nuove e superiori prescrizioni nazionali o regionali
- 3) La violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis, D. Leg.vo 267 del 18 agosto 2000, n. 267 che prevede la sanzione da C 25 ad C 500. Ai sensi dell'art. 16 della L 689/81 è consentito il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo cioè pari a C 50,00, o se più favorevole ad 1/3 del massimo pari a 166,00.

#### DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio del Comune ai fini della divulgazione alla cittadinanza ed alle attività interessate;

la trasmissione della presente Ordinanza:

- Alla Prefettura di Bari;
- Alla ASL/BA;
- Al Comando della Stazione dei Carabinieri — Giovinazzo;
- Al Comando della Polizia Locale — Giovinazzo.

#### AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorno dalla pubblicazione.



IL SINDACO  
Tommaso Depalma